

STATUTO

Indice

Sommario

ART.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE	2
ART. 2 – SCOPI SOCIALI	2
ART. 3 – ATTIVITÀ	2
ART. 4 – SOCI - DIRITTI - OBBLIGHI	3
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA	4
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	5
ART. 7 - ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI	5
ART. 8 – ORGANI	5
ART. 9 - L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI	5
ART.10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI	6
ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO EQUIPARATO REGIONALE	6
ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO	7
ART. 13 - IL PRESIDENTE	8
ART. 14 – SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	8
ART 15 – COLLEGIO EQUIPARATO REGIONALE DEI PROBIVIRI	8
ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO	8
ART. 17 – PATRIMONIO	9
ART. 18 – RISORSE	9
ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO	9
ART. 20 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	10
ART. 21 – CARICHE	10
ART. 23 – RINVIO	10
Art. 24 - NORMA TRANSITORIA	10

ART.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

c.1 L'Associazione "Avis del Trentino Equiparata Regionale OdV - Ente del Terzo settore", (di seguito nel testo Avis del Trentino o Avis equiparata Regionale), è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Avis del Trentino ha sede legale in Trento (TN), ed attualmente corrente in via Sighele n. 7 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento.

c.3 L'Avis del Trentino Equiparata Regionale, che aderisce all'AVIS Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale medesima.

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117).

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis del Trentino è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro.

c.2 L'Avis equiparata Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'AVIS Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d) Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello regionale;
- f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- g) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- h) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 (tre) del presente Statuto.

c.4 La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 (due) del presente Statuto, l'Avis equiparata Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 (tre) comma 1 (uno) dello statuto nazionale, - coordinandosi con l'AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, - svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, della Provincia Autonoma.

c.2 Per il perseguimento dei propri fini l'Avis equiparata Regionale svolge in via esclusiva - prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati- le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 (cinque) del Codice del Terzo settore e secondo le normative ivi previste, con riferimento a interventi e servizi sociali (lett. a)); interventi e prestazioni sanitarie (lett. b)); prestazioni socio-sanitarie (lett. c)); ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h)); educazione istruzione e formazione professionale (lett. d)); beneficenza (lett. u)); protezione civile(lett. y)); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w)).

In particolare, svolge le seguenti attività:

- 1) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello della Provincia Autonoma, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello della Provincia Autonoma, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio della Provincia Autonoma;
- 2) Partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- 3) Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- 4) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- 5) Coordina il flusso informativo a livello provinciale;
- 6) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- 7) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- 8) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
- 9) Attività di chiamata, diretta o per delega alle sottordinate, in virtù di apposita convenzione stipulata, in via esclusiva, con la Provincia Autonoma di Trento ovvero con altra istituzione pubblica o privata a ciò demandata dalla legge statutale;
- 10) Attività di raccolta, diretta o per delega alle sottordinate, in virtù di apposita convenzione stipulata, in via esclusiva, con la Provincia Autonoma di Trento ovvero con altra istituzione pubblica o privata a ciò demandata dalla legge statutale.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 (tre) dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI - DIRITTI - OBBLIGHI

c.1 Ai sensi dell'art. 1 (uno) del presente statuto, l'AVIS equiparata Regionale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 32 (trentadue) del Codice del Terzo Settore.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell'Avis equiparata Regionale: le Avis Comunali, di base ed equiparate.

c.3 Sono soci persone fisiche dell'AVIS equiparata Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

c.4 L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su modulistica predisposta da AVIS Nazionale, e verifica dei requisiti richiesti.

c.5 Il donatore o aspirante tale è iscritto alla sede comunale del comune di residenza salvo sua diversa richiesta. Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.

c.6 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di Base o equiparata.

Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l'istanza di adesione del socio.

c.7 Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, tramite l'Avis Regionale, l'elenco dei soci iscritti al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti etc.) o, in alternativa, la scheda di rilevazione della consistenza associativa compilata secondo le modalità definite dall'AVIS Nazionale. Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.

c.8 L'Avis Comunale o equiparata, socio persona giuridica, aderisce direttamente all'Avis Regionale.

c.9 Un'Avis sovraordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovraordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

c.10 Il socio ha diritto:

- a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
- b) alla tutela dei propri dati personali;
- c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo;
- d) all'elettorato attivo e passivo;
- e) ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;
- f) ad esaminare i libri dell'associazione previa richiesta scritta di cui all'art. 20 (venti) comma 3 (tre) del presente statuto;
- g) alla tutela dei dati personali di cui l'Associazione è in possesso, mediante l'attuazione di tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti.

c.11 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

c.12 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

c.13 Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, formalizzata nel Codice Etico, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di promozione finalizzata alla crescita associativa. La collaborazione del socio alle attività associative si concretizza particolarmente nella partecipazione personale all'Assemblea con l'esercizio pratico del diritto di voto attivo e passivo. Tale obiettivo deve essere perseguito con particolare attenzione in ogni riunione preparatoria d'Assemblea, organo primario di governo, al fine di costruire meccanismi anche diversificati di espressione del voto, tali da favorire la partecipazione democratica di tutti i soci.

c.14 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei protocolli adottati e dalla necessità e/o conformità nell'esercizio delle attività delle persone giuridiche derivante dalla programmazione della raccolta provinciale concordata.

c.15 I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.

c.16 Il socio donatore deve:

- a) dichiarare eventuale esistenza di rapporti economici con l'Associazione;
- b) rifiutare compensi di qualsiasi natura che siano connessi alla singola donazione;
- c) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
- d) fare riferimento per l'attività di donazione alle indicazioni dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
- e) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
- f) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
- g) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 (sei).

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o a legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea dell'Avis equiparata Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblies delle Avis Comunali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea dell'Avis equiparata Regionale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, del rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 (cinque) deleghe qualora l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento, e può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe qualora l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento.

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all'Assemblea dell'Avis equiparata Regionale -se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento-, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 200 (duecento) soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni AVIS Comunale ed equiparata.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 (trentuno) dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento nazionale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell'AVIS Nazionale e di quelle Comunali, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio, ferme restando le inderogabili norme di legge.

ART. 7 - ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI

c.1 L'AVIS equiparata Regionale potrà istituire l'Albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale.

c.2 La qualifica di benemerito dell'Associazione potrà essere attribuita dal Consiglio equiparato Regionale anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti l'ambito di attività associativa.

ART. 8 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis equiparata Regionale:

- a) l'Assemblea equiparata Regionale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo equiparato Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario.

c.2 Sono inoltre organi dell'Avis equiparata Regionale, ove nominati, l'organo di controllo ed il soggetto deputato alla revisione legale dei conti.

c.3 È organo di giurisdizione interna dell'AVIS equiparata Regionale il Collegio equiparato Regionale dei Probiviri.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea equiparata Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee delle Avis Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea equiparata Regionale ordinaria dell'anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica, anche attraverso il sistema delle deleghe.

c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 (quattro) dell'art. 5 (cinque).

c.4 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale, e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis equiparata Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal presidente dell'organo di controllo, o, se l'organo di controllo è monocratico, dal suo componente.

c.6 L'Assemblea equiparata Regionale è convocata dal Presidente dell'Avis equiparata Regionale con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di urgenza l'avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.

c.7 In prima convocazione l'Assemblea equiparata Regionale è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolata secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3 (tre), 4 (quattro) e 6 (sei) dell'art. 5 (cinque); in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, comma 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio equiparato Regionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea equiparata Regionale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 (uno) del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione equiparata Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea equiparata Regionale.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11 Alla Assemblea equiparata Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, i componenti dell'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e i Consiglieri Nazionali della stessa AVIS equiparata Regionale se non delegati.

c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all'AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART.10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea equiparata Regionale degli associati:

a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale e dalla relazione dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale;

b) l'approvazione di impegni economici pluriennali;

c) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, del Collegio equiparato Regionale dei Proibiviri, nonché della Commissione Verifica Poteri.

d) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo;

f) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale;

g) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale;

h) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale;

i) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'AVIS Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;

j) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo equiparato Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

k) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;

l) deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dal presente statuto.

c.2 Le competenze dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO EQUIPARATO REGIONALE

c.1 Il Consiglio Direttivo di Avis equiparata Regionale è composto da membri eletti dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative e garantendo comunque, con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascun Ambito Territoriale come stabilito dal Regolamento, e fino ad un massimo di n. 25 (venticinque) consiglieri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

c.2 Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché due componenti, eletti all'interno del Consiglio equiparato Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 (dodici) del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 (trentuno) dicembre ed il 31 (trentuno) marzo, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati nei termini di cui al quarto comma dell'art. 9 (nove) e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente dell'organo di controllo o, se monocratico, il relativo componente, o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 Il Consiglio equiparato Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviata almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo equiparato Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base – o equiparata – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9 (nove), non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l'intero Consiglio equiparato Regionale.

c.12 Al Consiglio Direttivo equiparato Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo equiparato Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 (cinque) del presente articolo, si applica la lett. c) del secondo comma dell'art. 13 (tredici).

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo equiparato Regionale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, nei limiti di legge.

ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo equiparato Regionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio equiparato Regionale;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio equiparato Regionale.

c.2 Il Comitato Esecutivo, inoltre, delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio equiparato Regionale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio equiparato Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio equiparato Regionale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio equiparato Regionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 (tre) dell'art. 11 (undici) all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio equiparato Regionale.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio equiparato Regionale al proprio interno, presiede l'AVIS Equiparata Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

a) convocare e presiedere l'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, il Consiglio equiparato Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;

b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;

c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 (dieci) giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART. 14 – SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

c.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017, è obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e secondo quanto ivi previsto anche per il caso di cessazione del predetto obbligo.

c.2 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

c.3 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rimane in carica per tre esercizi.

ART 15 – COLLEGIO EQUIPARATO REGIONALE DEI PROBIVIRI

c.1 Il Collegio equiparato Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea equiparata Regionale degli Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza.

c.2 Il Collegio equiparato Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge – ove adito – la funzione di giudice di primo grado in ordine all'espulsione o all'esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all'art. 5 (cinque) dello statuto delle Avis Comunali o equiparate; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti alla propria regione ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche sempre appartenenti alla regione medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Nazionale.

c.4 Le decisioni del Collegio equiparato Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.

c.5 La carica di membro del Collegio equiparato Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, associati o non associati. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi.

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 117/2017 nell'ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017. In tal caso l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) ed 8 (otto) del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 (quattordici) del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis del Trentino Equiparata Regionale ammonta ad euro 320.000,00 (trecentoventimila virgola zero zero), è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c.2 Tale patrimonio potrà essere incrementato ed alimentato con:

a) il reddito del patrimonio;

b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) i contributi di organismi internazionali;

d) i rimborsi derivanti da convenzioni;

e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis equiparata Regionale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo equiparato Regionale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo sociale.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, commi 2 e 3, del D. Lgs. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3 (tre), comma 3 (tre), del presente Statuto.

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo equiparato Regionale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di aprile dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed in conformità a quanto disposto dall'art. 13 (tredici) del codice del terzo settore. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e conformemente a quanto ivi previsto, l'Associazione ha l'obbligo di redigere ed adottare il Bilancio sociale.

ART. 20 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione di una richiesta scritta al Presidente.

ART. 21 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali (ad eccezione della carica di organo di controllo e di soggetto incaricato della revisione legale dei conti), e sono altresì non retribuite fatto salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico, salvo quanto previsto dall'art. 34, comma secondo, del D. Lgs. 117/2017.

I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9 (nove), 10 (dieci) ed 11 (undici) dell'art. 11 (undici), salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Il limite dell'eleggibilità per più di due mandati consecutivi, di cui al precedente c. 3 del presente articolo si applica alle Avis Comunali con numero di soci superiore a 500 (cinquecento).

c.5 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità, fatte salve le inderogabili disposizioni di legge.

ART. 22 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis equiparata Regionale può avvenire con delibera dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo equiparato Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli organi competenti per legge, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore indicata dall'assemblea deliberante lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, nonché le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 24 - NORMA TRANSITORIA

c.1 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.2. Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 (tre) dell'art. 21 (ventuno) del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.